

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.

L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.

E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.

Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.

La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".

Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE TERZA - PROGRAMMAZIONE (artt. 37-40)

ART. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 1	<p>Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti:</p> <p>a) adottano il Programma Triennale dei lavori Pubblici e il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi.</p> <p>b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio disponibile</p>	<p>E' esteso l'obbligo della programmazione a tutti i soggetti tenuti al rispetto del codice.</p> <p>Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti hanno l'obbligo della programmazione sia per i lavori che per i servizi e forniture.</p> <p>La programmazione viene approvata sulla base dei DUP - documenti programmatori, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed il rispetto dei principi contabili.</p> <p>La programmazione diviene triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (nel D. Lgs. 50/2016 aveva durata biennale) in modo da allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria (DUP e bilancio di previsione).</p> <p>Il riferimento ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 assicura il collegamento tra programmazione gestionale (acquisti, lavori) e programmazione finanziaria alla luce della necessità di stanziamento delle risorse a bilancio (che ha natura autorizzatoria della spesa) e per assicurare che la programmazione dei lavori e degli acquisti sia funzionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.</p> <p>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</p> <p>L'art. 6 della L.R. 12/2011 viene così modificato: a) i commi da 1 a 34 sono sostituiti con il richiamo al Decreto Legislativo 36/2023 Libro I Parte III per quanto attiene "la programmazione di lavori, beni e servizi sul territorio regionale".</p>
COMMA 2	<p>Il Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).</p> <p>I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti:</p> <p>a) nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)</p> <p>b) nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP)</p> <p>I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea (indicata nel secondo periodo) sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)</p> <p>I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.</p>	<p>Ai fini della semplificazione la previsione innovativa è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento nel programma triennale dei lavori solo per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro. A tal fine e per i lavori fino a € 5.382.000*, è sufficiente per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, fare riferimento alle stime operate dal RUP sulla base del quadro esigenziale o sulla base del DIP (Documento di Indirizzo). - inserimento nel piano triennale anche dei lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 14, comma 1, lettera a) di euro € 5.382.000*) previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione. - i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (articolo 14, comma 1, lettera a) di euro € 5.382.000*) sono inseriti nell'elenco triennale dei lavori anche senza documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) - non sono inseriti nella programmazione triennale lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta.
COMMA 3	<p>Il Programma Triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).</p>	<p>Viene fissata a € 140.000* la soglia oltre la quale tali voci vanno inserite nella Programmazione Triennale</p>
COMMA 4	<p>Il Programma Triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>	<p>A partire dal 01.01.2024 è previsto l'obbligo di pubblicazione degli atti di programmazione sul profilo del committente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>
COMMA 5	<p>Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle Centrali di Committenza.</p>	<p>Esclude dall'ambito di applicazione la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p>
COMMA 6	<p>Con l'Allegato I.5 sono definiti:</p> <p>a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;</p> <p>b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.</p>	<p>L'Allegato I.5 definisce gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi e la specificazione delle fonti di finanziamento, riprende il contenuto del vigente D.M. 14/2018, senza variazioni particolarmente rilevanti salvo l'aggiunta del rispetto dei principi contabili.</p> <p>Inseriti fra le priorità i progetti PNRR e PNC</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B2100985006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 7	In sede di prima applicazione del codice, l' Allegato I.5 e'abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.	
ART. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere		
COMMA 1	L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.	Nel codice dei contratti pubblici viene introdotto un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel D.P.R. n. 383 del 1994, nell'art. 13 del D.L. n. 76 del 2021 e nell'art. 44 del D.L. 77 del 2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega (art. 2 lett. o). La formulazione della disposizione in esame si è ispirata al testo dell'art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, pur nella considerazione degli elementi di peculiarità che caratterizzano le opere oggetto della sopra indicata disposizione, ritenendosi le scelte operate funzionali ad assicurare gli obiettivi perseguiti con la legge delega. L'art. 38 disciplina la procedura di localizzazione ed approvazione del progetto delle opere che va svolta in conformità alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed alle disposizioni statali e regionali vigenti, conferendo centralità alla tipologia dell'opera, ed in relazione all'interesse pubblico da realizzare.
COMMA 2	La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.	La norma chiarisce che la procedura non si applica se è stato già accertato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è conforme alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia per le opere indicate al comma 2 (opere pubbliche di interesse statale e opere pubbliche di interesse locale).
COMMA 3	La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.	Si delinea l'avvio del procedimento, stabilendo che la stazione appaltante o l'ente concedente devono provvedere alla convocazione di una conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata di cui all'art. 14 bis della legge n. 241 del 1990 (già richiamato al comma 1), volta all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" L'art. 5 della L.R. 12/2011 viene così modificato: Al comma 2 è previsto che i pareri acquisiti in Conferenza di Servizi siano trasmessi dal responsabile Unico del progetto (RUP) al Soggetto Verificatore affinché proceda già in questa fase all'attività di verifica. A questo riguardo al comma 11 con riferimento alla verifica preventiva della progettazione il legislatore Regionale richiama l'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 34 dell'Allegato I.7 con le seguenti modifiche: a) accertare la conformità del progetto a tutte le disposizioni normative e tecniche applicabili in relazione al livello di progettazione, b) specifica quali sono i Soggetti cui affidare l'attività di verifica sulla base dell'importo dei lavori e per singolo progetto. Si definiscono le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, tenendo conto di tutte le interferenze che l'opera può determinare.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 4	<p>Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto.</p> <p>Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.</p>	<p>Nel caso di opera pubblica che riveste interesse statale si stabilisce che il progetto di fattibilità tecnica ed economica non può prescindere dal contemplare l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.</p> <p>Il progetto deve essere trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.</p> <p>Si tratta di un parere obbligatorio che dovrà vagliare la praticabilità di soluzioni progettuali suscettibili di stimolare la rigenerazione urbana, in linea con le scelte di fondo perseguite con crescente incisività dal legislatore nazionale ed a livello unionale.</p> <p>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</p> <p>L'art. 5 della L.R. 12/2011 viene così modificato: a) con i commi 3 e 4 si prevede la costituzione della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici che esprime parere obbligatorio sui progetti di competenza regionale di importo complessivo pari e superiore a 20.000.000 euro. Questo parere sostituisce qualsiasi altro parere di Amministrazioni, Uffici e Organi Consultivi. b) con i commi da 5 a 9 si prevede la composizione e il funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici</p>
COMMA 5	<p>Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie.</p> <p>La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto.</p> <p>Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	<p>Sono definiti i termini della procedura per le opere pubbliche di interesse statale restringendone l'ampiezza al fine di scongiurare arresti che rischierebbero di pregiudicare le attività già espletate e la stessa utilità degli elementi acquisiti.</p> <p>Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale ove ravvisino carenze ostative al rilascio del parere, provvederanno alla restituzione del progetto nel termine di quindici giorni, specificando le modifiche o le integrazioni necessarie.</p> <p>Dalla ricezione di tali atti decorre il termine, avente espressa natura perentoria, di quindici giorni entro il quale la stazione appaltante o l'ente concedente deve procedere alle modifiche ed alle integrazioni richieste.</p> <p>Viene introdotto il principio del silenzio assenso nel caso in cui il parere non venga reso nei termini.</p> <p>Sia il termine massimo per il parere (45 giorni - ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241) sia il silenzio assenso sono volti a garantire la completezza istruttoria e documentale in seno alla conferenza di servizi.</p> <p>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</p> <p>L'art. 5 della L.R. 12/2011 viene così modificato: a) il comma 10 dispone che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è in ogni caso obbligatorio nei casi previsti dall'art. 47 D. Lgs. 36/2023.</p>
COMMA 6	<p>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>	<p>Il progetto (originario o modificato) viene trasmesso tempestivamente al Consiglio superiore o al Provveditorato e all'autorità competente per la VIA, questo consente ad entrambi gli Enti di essere sullo stesso piano dal punto di vista dei tempi e sincronizzati al fine di rendere il proprio parere durante la conferenza dei servizi.</p> <p>Nella medesima conferenza confluisce anche la documentazione del dibattito pubblico, ove svolta (che esclude e assorbe qualunque altra forma di consultazione pubblica).</p>
COMMA 7	<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>	<p>Analoghe modalità acceleratorie anche relativamente all'approvazione delle opere per cui non è richiesto il parere del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale (opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere).</p> <p>In tal caso il progetto è trasmesso per la valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi in modo da consentire alle amministrazioni che partecipano alla conferenza di conoscere tempestivamente l'esito della VIA.</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 8	<p>Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5.</p> <p>Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera.</p> <p>Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera.</p> <p>Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.</p> <p>Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.</p>	<p>Nel corso della Conferenza di Servizi sono acquisiti pareri, verifiche e documenti, compresa l'acquisizione della V.I.A.</p> <p>Qualora dalla valutazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede tenendo conto del cronoprogramma dell'opera (Allegato I.8.).</p> <p>In caso di compiuto svolgimento di dibattito pubblico è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.</p> <p>L'esame di questi atti deve avvenire "tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione" ("Decreto Semplificazioni" art. 44 del D.L. n. 77 del 2021 convertito nella Legge 108/2021).</p> <p>Si fornisce in tal modo una linea di indirizzo dell'attività istruttoria e decisoria della conferenza, in linea con il principio del risultato.</p>
COMMA 9	<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>	<p>Si fissa il termine massimo di conclusione della conferenza di servizi in 60 giorni, prorogabile per un termine non superiore a dieci giorni unicamente su istanza (debitamente motivata) delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.). Il termine massimo della conferenza, quindi, non può essere superiore a 70 giorni.</p> <p>Si ribadisce che i pareri e gli atti di tutte le amministrazioni partecipanti devono intervenire entro i termini di cui sopra.</p> <p>Nel caso in cui le amministrazioni non si siano espresse entro il termine di conclusione della conferenza, come pure nell'ipotesi di assenza delle medesime o di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza, l'assenso si considera comunque acquisito ("Dissenso Costruttivo").</p>
COMMA 10	<p>La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.</p> <p>L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.</p> <p>A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.</p> <p>Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.</p>	<p>La determinazione conclusiva ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comprende il provvedimento di VIA, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e le attività previste nel progetto approvato.</p>
COMMA 11	<p>Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, quantificandone altresì i relativi costi.</p> <p>Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.</p>	<p>Si pongono specifici oneri a pena di decadenza alle amministrazioni partecipanti alla conferenza, imponendo l'espressione di un dissenso qualificato e costruttivo attraverso prescrizioni adeguate ai fini del suo superamento e proporzionate all'intervento da realizzare, indicando le misure che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso.</p> <p>Le disposizioni si applicano senza deroghe a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla Conferenza di Servizi, incluse quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.</p>
COMMA 12	<p>Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.</p>	<p>Il comma 11 si applica anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del codice.</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 13	<p>Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati.</p> <p>La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.</p>	<p>Si prevede, in chiave di semplificazione e di accelerazione, la permanente validità di progetti, autorizzazioni e intese posti alla base di appalti in precedenza annullati, ritirati o revocati (per vizi non afferenti alle intese, autorizzazioni e progetti).</p> <p>Tali atti possono essere posti alla base di nuovi appalti, in assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica.</p> <p>Rispetto alla disciplina previgente (art 27, comma 1 bis, d. lgs 50/2016 che prevedeva una validità per un periodo non superiore a 5 anni) non è previsto un termine massimo di validità degli atti, ma è richiesto che il RUP attesti in maniera specifica che non sono intervenute variazioni sostanziali né nel progetto né nella cornice normativa sulla base dei quali gli atti erano stati emanati: la validità è, pertanto, condizionata non dal dato temporale ma dall'assenza di variazioni sostanziali (che, peraltro, sono fisiologiche con il trascorrere del tempo).</p>
COMMA 14	<p>Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).</p>	<p>Fa salve le disposizioni vigenti previste per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, quali quelle previste, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:</p> <p>a) infrastrutture autostradali e viarie (art. 20 l. n. 340/2000); b) opere concernenti reti ferroviarie (art. 9 l. n. 340/2000); c) impianti di produzione di energia elettrica (l. n. 880/1973), alimentati anche da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003, d.lgs. 28/2011); d) infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti, oleodotti e reti di trasporto di fluidi termici: artt. 52- quater e quinquies d.p.r. n. 327/2001); e) centrali termoelettriche ed elettronucleari e gli impianti di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (l. n. 393/1975, d.lgs. n. 45/2014); f) opere destinate alla difesa nazionale (d.lgs. 66/2010); g) infrastrutture e insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale (l. n. 443/2001).</p> <p>Del pari, restano ferme le disposizioni speciali relative al PNRR di cui all'art 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito nella Legge 108/2021).</p>
ART. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale		L'articolo disciplina la programmazione e la progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.
COMMA 1	<p>Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.</p>	<p>Sono introdotti, rispetto al passato, significativi momenti di semplificazione e accelerazione delle procedure, all'iter ordinario di cui all'articolo 38, grazie anche all'introduzione di ulteriori modificazioni innovative mutate dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito nella Legge 108/2021.</p>
COMMA 2	<p>Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera.</p> <p>La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.</p>	<p>L'ambito di applicazione della presente disposizione è ristretto alle sole opere prioritarie in ragione della loro urgenza, anche in considerazione di un interesse pubblico valutato preminente.</p>
COMMA 3	<p>L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:</p> <p>a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;</p> <p>b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;</p> <p>c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;</p> <p>d) del cronoprogramma di realizzazione.</p>	<p>Le infrastrutture individuate come strategiche e di preminente interesse nazionale sono inserite nel Documento di Economia e Finanza (DEF) con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi, gli esiti della valutazione delle alternative progettuali, dei costi stimati con i relativi stanziamenti, e il cronoprogramma di realizzazione.</p>
COMMA 4	<p>Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.</p>	
COMMA 5	<p>Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38, sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.</p>	<p>In deroga all'articolo 38, i termini sono ridotti (30/45 giorni) per l'approvazione dei progetti secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la deliberazione della Conferenza dei servizi decisoria.</p>
COMMA 6	<p>Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.</p>	<p>Per l'esame dei progetti è previsto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza ulteriori oneri aggiuntivi, istituisca un comitato speciale.</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 7	<p>Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico economico medesimo.</p> <p>Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.</p>	
COMMA 8	<p>In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.</p>	
COMMA 9	<p>Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.</p> <p>Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Stabilisce che il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno.</p>
ART. 40 - Dibattito Pubblico		
COMMA 1	<p>Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'Allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.</p>	<p>Il dibattito pubblico è obbligatorio nei casi previsti dall'Allegato I.6 (elenco opere soggette a dibattito obbligatorio, modalità di svolgimento, conclusione e viene soppressa la commissione nazionale per il dibattito pubblico).</p> <p>Attribuisce alla stazione appaltante o all'ente concedente la facoltà di indire il dibattito pubblico nei casi di particolare rilevanza sociale ed impatto sull'ambiente e sul territorio. In ogni caso l'opera dovrà essere realizzata entro i tempi previsti e compatibili con la natura e le finalità dell'opera.</p>
COMMA 2	<p>In sede di prima applicazione del codice, l'Allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	
COMMA 3	<p>Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente:</p> <p>a) di una relazione contenente il progetto dell'opera</p> <p>b) l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.</p>	
COMMA 4	<p>Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.</p>	<p>Definisce i soggetti legittimati a partecipare al dibattito pubblico, la partecipazione deve essere estesa ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni.</p> <p>Osservazioni e proposte devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della relazione.</p>
COMMA 5	<p>Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento.</p> <p>La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.</p>	<p>Si fissa in 120 giorni il termine massimo di conclusione del dibattito pubblico e si individuano i compiti del responsabile del dibattito pubblico.</p> <p>La relazione conclusiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante</p>
COMMA 6	<p>Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.</p>	<p>E' competenza della stazione appaltante o ente concedente la valutazione degli esiti del dibattito pubblico ai fini dell'elaborazione dei successivi livelli di progettazione.</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

ART. 40 - Dibattito Pubblico		NOTE ED OSSERVAZIONI
COMMA 7	Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	
COMMA 8	L'Allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio; b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.	L'Allegato I.6 riprende i contenuti del vigente D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, adottato in attuazione dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016. La principale novità è costituita dalla soppressione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, già istituita dall'articolo 4 del citato D.P.C.M. n. 76/2018 con compiti di monitoraggio, regolazione e pubblicità dei dibattiti pubblici attivati dalle varie stazioni appaltanti.

(*) Secondo il Regolamento UE del 15 novembre 2023 n. 2495 per i settori ordinari che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari con riferimento alle soglie di rilevanza comunitarie sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023, dal 1-1-2024 i nuovi importi sono i seguenti:
- 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.

L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema. E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.

Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto. La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".

Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

ART. 41 - Livelli e contenuti della progettazione

NOTE ED OSSERVAZIONI

COMMA 1

La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficiamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Il D. Lgs. 36/2023, ha ridotto da tre a due i livelli di progettazione:

1- progetto di fattibilità tecnico-economica

2- progetto esecutivo

E' compito della stazione appaltante indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione delle due fasi di progettazione

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria il primo livello di progettazione può essere omissivo purché il progetto esecutivo contenga anche tutti gli elementi previsti per il primo livello.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali, nella documentazione progettuale e di gara devono essere contenute le specifiche tecniche e le clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi (Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM).

PRINCIPIO DNSH

Al fine del rispetto del principio del DNSH, nella documentazione progettuale e di gara relativa ad interventi PNRR, devono essere contenute la Relazione DNSH con relative schede e le clausole contrattuali collegate (cfr. Relazione di sostenibilità dell'opera).

La conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.

COMMA 2

L'Allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

DOCUMENTAZIONE PER AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

Prima dell'avvio dei due livelli di progettazione le stazioni appaltanti devono predisporre (commi 2 e 3 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023) e approvare (articoli 1,2 e 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023):

- 1- quadro delle necessità (o quadro esigenziale);
- 2- documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);
- 3- documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

LIVELLI DI PROGETTAZIONE E CONTENUTI

Il Quadro Delle Necessità (o Quadro Esigenziale) non prevede approvazione. Viene redatto dal soggetto che rappresenta le esigenze e i fabbisogni che ne indica gli obiettivi da perseguire.

Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:

- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
- b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Il documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) individua e analizza le possibili soluzioni progettuali e, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. E' obbligatorio solo per lavori di importo superiore alla soglia europea (euro 5.382.000 sino al 31/12/2023 - euro 5.538.00 dal 01/01/2024). Può essere redatto da soggetti esterni appositamente incaricati dalla stazione appaltante o internamente da personale dipendente della stazione appaltante che, per questa attività, ha riconosciuto l'incentivo delle funzioni tecniche (Allegato I.13). Per interventi di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui sopra, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP). Il DOCFAP è approvato dal committente con propria determinazione (Art. 2 comma 9 Allegato I.7).

Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

- a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
- b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
- c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;
- d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
- e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;
- f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;
- g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

NOTE ED OSSERVAZIONI

<p>COMMA 3</p>	<p>L'Allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.</p>	<p>Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP): è redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) (Art. 41 comma 3 D.Lgs.36/2023) e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Dip deve essere coerente con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove predisposto. I contenuti del DIP sono riportati all'art. 3 comma 1 dell'Allegato I.7. In caso di progettazione esterna alla stazione appaltante il DIP farà parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione".</p> <p>Il progetto di fattibilità tecnico economica approvato il DIP, può essere dato avvio alla progettazione vera e propria nella sua articolazione in due livelli, il cui dettaglio dei contenuti è rimandato dall'art. 41 all'Allegato I.7.</p> <p>Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;</p> <p>b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;</p> <p>c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);</p> <p>d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;</p> <p>e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;</p> <p>f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;</p> <p>g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;</p> <p>h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;</p> <p>i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;</p> <p>j) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;</p> <p>m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;</p> <p>n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;</p> <p>o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;</p> <p>p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;</p> <p>q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:</p> <p>1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;</p> <p>2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;</p> <p>r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;</p> <p>s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;</p> <p>t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;</p> <p>u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;</p> <p>v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.</p>
<p>COMMA 4</p>	<p>La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all' allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</p>	
<p>COMMA 5</p>	<p>La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.</p> <p>Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissivo il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo.</p>	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

NOTE ED OSSERVAZIONI

<p align="center">COMMA 6</p>	<p>Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <p>a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</p> <p>b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;</p> <p>c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;</p> <p>d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;</p> <p>e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;</p> <p>f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;</p> <p>g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti .</p>	<p>Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE): Tale livello di progettazione sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. Esso deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte e quasi tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici del progetto definitivo di cui al D. Lgs 50/2016. Gli elaborati con i relativi contenuti sono individuati nei commi da 6 a 21 dell'Allegato I.7. I parametri per i corrispettivi della progettazione sono determinati nell'Allegato I.13.</p> <p>Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>a) relazione generale;</p> <p>b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;</p> <p>c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;</p> <p>d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p> <p>f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;</p> <p>g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</p> <p>h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;</p> <p>i) computo estimativo dell'opera;</p> <p>l) quadro economico di progetto;</p> <p>m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;</p> <p>n) cronoprogramma;</p> <p>o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;</p> <p>q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;</p> <p>t) piano particolare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.</p> <p>Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.</p>
--------------------------------------	--	--

<p align="center">COMMA 7</p>	<p>Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.</p>
--------------------------------------	--

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

NOTE ED OSSERVAZIONI

<p>COMMA 8</p>	<p>Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <p>a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;</p> <p>b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;</p> <p>c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;</p> <p>d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.</p>	<p>Il progetto esecutivo (P.E.): I contenuti del progetto esecutivo non si discostano sostanzialmente da quelli di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli da 33 a 43 del DPR 207/10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. 2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4. 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none"> a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale; d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) quadro di incidenza della manodopera; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; l) computo metrico estimativo e quadro economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) piano particolare di esproprio aggiornato; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. <p>Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.</p> <p>La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.</p> <p>Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.</p>
<p>COMMA 9</p>	<p>In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.</p>	<p>Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.</p>
<p>COMMA 10</p>	<p>Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.</p>	<p>STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATICA (B.I.M.)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p> <p>(cfr. tempistiche di introduzione del B.I.M. previste dall'articolo 6 del d.m. n. 560 del 2017 come modificato dal d.m. n. 312 del 2021)</p>
<p>COMMA 11</p>	<p>Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.</p>	
<p>COMMA 12</p>	<p>La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.</p>	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

NOTE ED OSSERVAZIONI

<p>COMMA 13</p> <p>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.</p> <p>Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14.</p> <p>In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	<p>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</p> <p>L'art. 10 della L.R. 12/2011 viene così modificato e integrato (principali): a) il comma 10 dispone che il prezzario regionale è aggiornato annualmente e cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. b) "Art. 10 bis" - Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale: Con Decreto del Presidente della Regione sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale; c) "Art. 10 ter" - Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici: limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall'avenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati."; d) "Art. 10 quater" - Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, previsti dal bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell'affidamento della progettazione esecutiva."</p>
<p>COMMA 14</p> <p>Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p>	<p>COSTI DELLA MANODOPERA</p> <p>I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A tal proposito si riporta la seguente massima della delibera ANAC n.528 del 15.11.2023:</p> <p><i>"...la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base d'asta, su cui applicare il ribasso offerto per definire l'importo contrattuale."</i></p> <p>Inoltre, si segnala il parere MIT n. 2154 del 19.07.2023</p>
<p>COMMA 15</p> <p>Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI</p> <p>In caso di affidamento all'esterno delle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza, la riduzione da tre a due livelli di progettazione, con la conseguente suddivisione degli elaborati, ha comportato la necessità di rivedere le modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara riportate nel DM Giustizia 17/6/2016. Per quanto attiene i due livelli di progettazione, le modalità di calcolo del corrispettivo sono riportate nell'Allegato I.13, mentre per le altre attività come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione continua ad applicarsi il predetto DM Giustizia 17/6/2016.</p> <p>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</p> <p>L'art. 12 della L.R. 12/2011 viene così sostituito (modifica principale): È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.</p> <p>All'art. 13 della L.R. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente (modifica principale): "1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; All'art. 1 della L.R. 12/2011 sono apportate le seguenti integrazioni: comma 1 bis: per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023.</p>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)

NOTE ED OSSERVAZIONI

ART. 42 - Verifica

<p>COMMA 1</p> <p>Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>Nei contratti relativi ai lavori, ciascun livello della progettazione deve essere verificato, indipendentemente dall'importo, secondo le modalità e i criteri riportati agli articoli 39 e 40 dell'Allegato I.7 in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo - conformità alla normativa. <p>La verifica ha corso durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello. Nel caso di affidamento congiunto o contratto di partenariato, la verifica del PFTE va completata prima dell'avvio delle procedure di affidamento e la verifica dell'Esecutivo prima dell'inizio dei lavori</p>
<p>COMMA 2</p> <p>Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.</p>	<p>Il RUP effettua la verifica oppure ne segue lo sviluppo (vedi C.5)</p>
<p>COMMA 3</p> <p>La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>SE ESITO POSITIVO: assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile</p>
<p>COMMA 4</p> <p>La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.</p>	<p>La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.</p>
<p>COMMA 5</p> <p>L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.</p>	<p>In ordine ai soggetti legittimati alla verifica si richiama il disposto dell'art. 122, co.1 della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31/01/2024 che ha sostituito il comma 11 dell'art.5 della L.R. n.12/2011, come modificato dal comma 5 dell'art.1 della L.R. n. 12/2023, nei termini di seguito riportati:</p> <p>"11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni:"la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n.36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo."</p> <p>Pertanto l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla superiore lettera a) e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni, o anche dal responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo"; d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.